



STATUTO Movimento Italia Morale

Art. 1 - Finalità

Il Movimento Politico denominato Movimento Italia Morale, forma abbreviata "MIM", ha come finalità la rappresentanza delle problematiche reali dei cittadini e dell'Industria, esso è rivolto e aperto anche a tutti gli italiani che desiderano seriamente impegnarsi in una missione moralizzatrice della politica. Il programma politico del "Movimento Italia Morale" si ispira ai principi dell'etica e fa della moralizzazione politica e civile, il suo principale obiettivo. Il Movimento "Italia Morale" è la casa di tutti quegli italiani che si sentono moderati e liberali, che credono nella libertà e vogliono rimanere liberi e che si riconoscono nei valori del movimento, che sono: la dignità della persona, la solidarietà generale, nella costante adesione ai principi fondamentali democratici, la centralità della famiglia, la legalità e nei valori cristiani. L'etica politica dei componenti del Movimento Italia Morale, è l'etica di coloro che svolgono attività politica, nella concezione di chi svolge il proprio argomento partendo dalla considerazione dell'etica professionale che non è il potere in quanto tale, ma il potere per il raggiungimento di un fine che è il bene del paese e degli italiani. Non è il governo ma il buon governo. il buongoverno è quello di chi persegue il bene comune, il malgoverno è quello di chi persegue il bene proprio, e non può rappresentare il popolo italiano. Il sistema politico italiano deve fare grande affidamento nella possibilità di riattivare lo sviluppo nel mezzogiorno definendo le condizioni che abbiano con una immediata efficacia anticongiunturale il respiro di una azione mirata ad obiettivi strategici di valenza nazionale. Una condizione essenziale di salvaguardia e una innovativa politica del *Welfer* che non si limiti alla previdenza, agli ammortizzatori sociali, alla salute; ma che individui servizi sociali, scuola ed educazione. Tale Movimento vuole essere inteso come uno strumento per dare voce alle varie esigenze sul territorio nazionale e confrontarsi, in modo democratico, sul terreno politico tramite una spinta innovatrice che parte dal territorio e porti tali esigenze ad essere ascoltate nella vita politica nazionale, dove vengono prese delle decisioni importanti, ma dove nella maggior parte dei casi non sono risolutive ai problemi della società civile. Un Movimento Politico dove tutti si sentano partecipi, ascoltati e seguiti, dove veramente il singolo cittadino è protagonista e cardine al quale va reso conto e date delle risposte concrete. L'Italia, vista come un faro nel mondo, è stata spenta dallo tsunami dell'immortalità, travolgendo quelli che sono i valori dell'uomo: l'onestà, la dignità personale, la libertà, il rispetto per la vita umana, e la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna. La parola d'ordine è portare un contributo costruttivo alle richieste che vengono da più tempo invocate dagli italiani e da troppo tempo lasciate disattese dalla politica nazionale, sempre più lontana dalle vicissitudini della gente comune. Il contributo concreto che si prefigge tale Movimento è riassumibile in un concetto semplice, ma efficace, portare meno politici che si dichiarano cittadini e più cittadini in politica.

M. M. M.

Art. 2 - Programma politico del Movimento Italia Morale

- a) Presentare delle leggi che rendano le regioni dei territori in cui gli abitanti possano ottenere un concreto miglioramento della qualità della vita e le imprese nazionali possano investire sia nelle risorse umane che nelle risorse territoriali. Dove si possa rendere il potere di acquisto delle remunerazioni dei nuclei familiari e dei pensionati adeguati ai costi della vita, dove possa maturare il criterio teso a far funzionare al meglio e con minor costi le strutture sanitarie e i servizi sociali.
- b) L'Italia deve attuare radicali riforme per tornare ad essere competitiva, tagliando le tasse e riducendo tutti gli sprechi e le inefficienze, ma questo sforzo sarebbe inutile o addirittura nocivo se non venisse accompagnato da un recupero della Sovranità monetaria, avviando in Europa un percorso che porti ad una seconda moneta stampata in Italia ed emessa sul mercato che ne valuterà il cambio con la moneta dell' Euro.
- c) La Sovranità Nazionale è il punto di partenza della Sovranità monetaria, ed è per questo che per crescere l'economia del paese e il benessere degli italiani, lo Stato dovrà rientrare in possesso della Banca d'Italia.
- d) I lavoratori precari nel pubblico impiego e negli enti locali che hanno maturato un diritto lavorativo acquisito, dovranno essere stabilizzati riconoscendogli l'anzianità di servizio ai fini pensionistici.
- e) Il tema dell'integrazione è sempre più strettamente legato a quello dell'istruzione, ed è per questo che si dovrà modificare in Parlamento l'art. 9 comma 2 bis (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti a lungo periodo) del D.lgs del 25 luglio 1998 n. 286, e modificandolo come segue: il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana ed esame scritto ed orale sulla storia e la cultura del paese., le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"

f) La politica deve sostenere l'industria agroalimentare italiana attraverso degli interventi che limitino il fenomeno dell'acquisizione dei marchi italiani da parte di imprenditori stranieri.

g) Attuare degli interventi finanziari che vadano a sostegno degli imprenditori italiani facendo leva su una regolamentazione fiscale agevolata, l'eliminazione dell'IMU sui terreni e fabbricati destinati ad attività agricole.

h) La nazione è la comunità più vasta nel quale si integrano gli interessi spirituali morali di un popolo. Il dovere del Movimento Italia Morale, sarà quello di difendere l'eredità culturale, i valori, la lingua e i costumi in quanto sono elementi che concorrono a formare l'identità nazionale che si manifesta nell'unità culturale per la costruzione dell'avvenire del Popolo italiano e del nostro paese.

i) La famiglia rappresenta la centralità della nostra società, ma ancora di più l'amore, il rispetto o la dignità, è per questi valori che il Movimento Italia Morale, non è contrario alle unioni civili di reciprocità, da non confondere con la famiglia naturale, che peraltro l'unica riconosciuta dalla Costituzione Italiana.

L) La giustizia deve essere esercitata con efficienza, nei modi opportuni e nei tempi più rapidi, le prerogative che le vengono attribuite, avendo come obiettivo l'interesse comune e quello di ciascun individuo, garantendo sempre nel processo penale la presunzione di innocenza. Nel suo rapporto con la politica, la giustizia deve anche avere il compito di controllare i comportamenti individuali, ma senza invadere le prerogative di chi ha ricevuto un mandato politico dai cittadini.

m) Il Movimento Italia Morale, si batterà per l'introduzione di meccanismi vincolanti per la redistribuzione dei richiedenti asilo e rifugiati tra gli Stati dell'Ue e per la revisione della regolamentazione di Dublino affinché sia cambiato il principio secondo cui l'accoglienza dell'immigrato spetta esclusivamente allo Stato di primo approdo.

n) Introduzione in Europa di sistematiche regole che tutelino le denominazioni di origine e il Made in Italy dalla concorrenza sleale di prodotti contraffatti, o privi di garanzie igienico-sanitarie che penetrano nei nostri mercati in massicce quantità.

o) La politica fiscale dello stato, deve stimolare la creazione di nuove imprese ed essere giusta ed efficiente. Dovrà assicurare la disponibilità corrente di bilancio, ma anche stimolare la creazione di nuove imprese, l'estensione della base impositiva. Ciò permetterà di garantire un alto livello di prestazioni sociali alla popolazione.

p) Casa - varare «un grande piano di edilizia per i giovani e per il 13% delle famiglie non proprietarie di case».

q) Mezzogiorno - un piano straordinario per il potenziamento delle infrastrutture, la creazione di porti franchi, una legge obiettivo per i beni culturali». A questo si aggiunge «il contrasto particolarissimo contro la criminalità organizzata, con un piano sicurezza per la legalità».

Art. 3 - Composizione del Movimento

Il Movimento è costituito dalle Segreterie Regionali presenti sul territorio Nazionale. Le Segreterie Regionali si suddividono, a loro volta, in Segreterie Provinciali, Segreterie Comunali e Circoscrizioni. La Direzione Nazionale tramite delibera, può decretare la fusione per adesione e incorporazione nel Movimento Italia Morale, di altri Movimenti politici, Associazioni Culturali e/o Sociali, anche internazionali come nel caso degli italiani presenti nel mondo qualora questi vogliano portare un contributo al loro territorio di provenienza. Nel caso in cui in alcuni territori non vi sia la presenza di una Segreteria del Movimento, sentita la Segreteria Regionale di riferimento, si procede per accorpamento a quelle già esistenti che condividono le finalità e i principi, e che integrano il loro Statuto con il presente, al momento del loro ingresso. Alla Direzione Nazionale spetta il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza. Con delibera del Consiglio Nazionale, il Movimento può anche aderire ad organismi internazionali.

Art.4 - Simbolo

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Segreteria può inserire, alternativamente, in alto o in basso del simbolo, il nome della rispettiva regione o comune contenente la dicitura *per*. La Direzione Nazionale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. La proprietà del simbolo appartiene ai socio fondatori che hanno stipulato l'atto costitutivo del Movimento Italia Morale.

Art.5 - Denominazioni

Tutti i simboli o denominazioni usati nel tempo dal Movimento, dai movimenti o associazioni in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del Movimento Italia Morale.

Art.6 - Sedi del Movimento

Ciascuna Segreteria Regionale del Movimento Italia Morale ha sede principale nella città capoluogo di regione, salvo deroga della Direzione Nazionale, con il termine "Segreteria" si intende le realtà identificate nell'Art. 2.

Con apposita delibera della Direzione Nazionale, per richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite fra Segreterie Regionali del Movimento nonché Segreterie e/o Sezioni extraterritoriali, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti con il Movimento saranno regolamentati dal Consiglio Nazionale.

La Direzione Nazionale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre Segreterie aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi Consigli e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.

Art. 7 - Scioglimento

Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento del movimento, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Segreterie, proporzionalmente ai voti ottenuti dal Movimento Italia Morale nelle elezioni amministrative, politiche o europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette segreterie o in base alla realtà esistente sul territorio. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima di un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti.

ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 8 - Organi

Sono organi del Movimento:

il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale, il Segretario Amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Art.9 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Segreteria Regionale del Movimento Italia Morale.

Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Nazionali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni cinque anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale.

Esso delibera a maggioranza semplice.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:

il Presidente Nazionale;

il Vice Presidente Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Presidente Onorario;

i Segretari Regionali;

i Segretari Provinciali;

i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Segreteria Nazionale;

i delegati eletti dai Congressi Provinciali;

i Membri del Consiglio Nazionale uscente;

i Membri del Consiglio Nazionali appartenenti alla Segreteria Nazionale;

i Presidenti di Provincia;

i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in volta, dal

Consiglio Nazionale garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Il Congresso Nazionale elegge:

il Presidente Nazionale;

il Vice Presidente;

il Segretario Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

il Collegio Nazionale dei Proviviri;

il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

Il regolamento del Congresso Nazionale è stabilito dal Consiglio Nazionale su proposta dei singoli Consiglieri Nazionali.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica del Movimento. Elegge inoltre, i membri del Consiglio Nazionale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.11.

Art. 11 - Delegati

Il numero dei delegati è così determinato, su base Nazionale:

1 (uno) ogni duecentomila abitanti o frazione con un minimo di 3 (tre) basati sull'ultimo censimento ufficiale;

2 (due) delegati ogni punto percentuale o frazione, riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) che abbiano coinvolto la Segreteria; per le regioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un massimo di 25 (venticinque);

a questi si aggiungono, in qualità di delegati: il Presidente e il Segretario, i membri del Consiglio Nazionale, i Segretari delle Regioni, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia.

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l'azione generale del Movimento in sede nazionale, soprintende al programma, specificatamente sotto il profilo della linea politica elaborata dal Congresso Nazionale. Dura in carica cinque (5) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

il Presidente Nazionale;

il Vice Presidente Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e amministrativo;

il Segretario Organizzativo Nazionale;

i Segretari Regionali;

I Segretari di ciascuna Segreteria Provinciale;

i membri eletti dal Congresso Nazionale;

il Coordinatore del Movimento Giovanile;



la Coordinatrice delle Pari Opportunità;

i Responsabili delle Associazioni Sociali e Volontariato.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano con diritto di parola: il Responsabile degli Enti Locali Nazionali, il Presidente del Gruppo del Movimento Italia Morale alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo del Movimento Italia Morale al Senato della Repubblica, il rappresentante del Movimento Italia Morale al Gruppo Parlamentare Europeo. Il Segretario Organizzativo Nazionale il quale provvederà alla redazione del relativo verbale. I Segretari delle Segreterie Regionali, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Presidenti Regionali o vicari. Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di dotarsi di un proprio regolamento. Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza semplice.

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Nazionale;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;

deliberare in ordine alla decadenza od espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque (5) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Regionale o Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica regionale o provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Regionale o Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio. Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Nazionale

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

- nominare i membri della Direzione Nazionale;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento;
- deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
- approvare, modificare ed integrare, i regolamenti del Movimento, nonché quelli dei Congressi Nazionali i;
- stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
- gestire il fondo comune;
- verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Segreterie Regionali del Movimento;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico della Direzione Nazionale e delle Segreterie Regionali;
- la valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.

Art. 14 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale.

Il Presidente cura il tesseramento di tutti gli iscritti;

Il Presidente Nazionale nomina i Segretari Regionali, Provinciali e i Presidenti dei settori;

Il Presidente ratifica le nomine all'interno del Movimento, propone le nomine dei membri dell'Ufficio Politico.

Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale. La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità. Rappresenta all'esterno e presso le istituzioni il Movimento.

Il Presidente Nazionale convoca il Congresso Nazionale e convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto.

Art. 15 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dirige sovrintendendo all'attività dei Dipartimenti Tematici, nomina un Coordinatore Nazionale e svolge un'azione di conoscenza del Movimento verso l'esterno. E' partecipe nelle scelte delle nomine dei dirigenti del Movimento insieme al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale. Dura in carica cinque (5) anni e può essere rieletto.

Art. 16 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale dura in carica cinque (5) anni e la sua carica, così come quella del Presidente Nazionale e del Vice Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale.

Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento Italia Morale di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica cinque (5) anni ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Nazionale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Segreteria Politica Nazionale, ne coordina le attività, riferendo alla Direzione Nazionale.

Art. 17 - LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale, nella fase di avvio del Movimento questa è eletta dai Soci Fondatori, rimane in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è composta da 26 membri, tra i quali potrà anche nominare un Vice Segretario, con la maggioranza semplice, dandone dovuta e tempestiva comunicazione ai membri del Consiglio Nazionale. In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, la Direzione Nazionale, sentito il parere delle Segretarie Regionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio Regionale, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove previsti. Con le medesime modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei comuni capoluoghi di provincia.

La Direzione Nazionale applica l'esplicazione del programma e la linea politica determinata al Congresso e al Consiglio Nazionale, specificatamente sotto l'aspetto organizzativo.

La Direzione Nazionale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Fanno parte della Direzione Nazionale tutti i membri che hanno incarichi nazionali e Segretari Regionali

Alla Direzione Nazionale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

La Direzione Nazionale nomina tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera della Direzione Nazionale stessa.

La Direzione Nazionale può sciogliere il Consiglio Regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal Congresso del Movimento Italia Morale, sostituendolo con un Commissario e convocando un Congresso straordinario della Segreteria Regionale stessa. Tale deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei membri della Direzione Nazionale. Il Congresso straordinario della Segreteria Regionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dalla Direzione Nazionale.

Art. 19 - L'Ufficio di Segreteria Politica

L'Ufficio di Segreteria Politica è l'organo che coadiuva il Segretario Nazionale nell'attuazione della linea deliberata dagli Organi del

Movimento.

Su proposta del Presidente Nazionale vengono nominati tra i membri della Direzione Nazionale, e ratificati dalla stessa, i componenti della Segreteria Politica, che possono essere nominati ed eventualmente revocati, anche fra i Soci Ordinari Militanti:

Il Segretario Organizzativo Nazionale;

Il Responsabile degli Enti Locali Nazionali;

Il Responsabile dell'Ufficio Legislativo;

i quali costituiscono, con il Segretario Nazionale, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo Nazionale, l'Ufficio di Segreteria Politica che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge.

L'eventuale nomina, o revoca, sarà comunicata sia alla Direzione Nazionale che al Consiglio Nazionale.

Art. 20 – Il Segretario Organizzativo Nazionale

Le competenze del Segretario Organizzativo Nazionale:

- a) Responsabile dell'organizzazione Nazionale;
- b) Cura i rapporti con gli organi d'informazione.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 21 - L'Ufficio Enti Locali Nazionale

L'Ufficio Enti Locali Nazionale, è diretto dal suo responsabile, elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli organi nazionali e periferici del Movimento.

Art. 22 – Il Coordinamento delle Pari Opportunità

Il Coordinamento delle Pari Opportunità, attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, coordina l'attività istituite al proprio interno elegge la Responsabile Nazionale e i Dirigenti sul territorio, che possono comunque, qualora si verifichi l'esigenza essere nominati, di comune accordo, dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente e dal Segretario Nazionale, dando mandato al Responsabile Organizzativo Nazionale di eseguire la nomina.

Art. 23 – Il Coordinamento del Movimento Giovanile

Il Coordinamento del Movimento Giovanile, attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, coordina l'attività dei gruppi giovanili istituiti e al proprio interno elegge il Responsabile Nazionale e i Dirigenti sul territorio, che possono comunque, qualora si verifichi l'esigenza essere nominati, di comune accordo, dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente e dal Segretario Nazionale, dando mandato al Responsabile Organizzativo Nazionale di eseguire la nomina.

Art. 24 – I Dipartimenti Tematici

L'insieme dei Dipartimenti Tematici sono diretti da un Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti, questi è nominato dal Vice Presidente Nazionale. Il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti può nominare un proprio Vice, istituisce i vari dipartimenti e ne stabilisce la funzionalità. I Dipartimenti Tematici si organizzano attraverso un proprio regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale. Ogni Dipartimento si dota di un Responsabile Nazionale nominato dal Coordinatore Nazionale. I Dipartimenti operano in supporto degli organismi del Movimento, formulando studi e proposte di fattibilità su tematiche nazionali e territoriali.

Le Segreterie del Movimento Italia Morale

Art. 25 - Le Segreterie

Le Segreterie Regionali che compongono il Movimento si suddividono, a loro volta, in Segreterie Provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Ciascuna Segreteria è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Segreterie Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, o di eventuali Comitati di Coordinamento Comunale, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Regionali ed approvati dal Consiglio Nazionale.

Per l'espletamento dell'attività politica sul territorio possono essere aperte, dietro esplicita richiesta documentata, da far pervenire a mezzo e-mail o fax presso le Segreterie di competenza, dei Circoli politici, culturali o tematici, al fine di coadiuvare l'opera di collaborazione fattiva tra Movimento e le esigenze dei Cittadini su quel territorio.

Art. 26 - I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dal Movimento Italia Morale, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici o partiti dovrà essere preventivamente concordata con il Presidente, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. Le spese per la campagna elettorale del Movimento Italia Morale sono decise tenendo conto di un'equa utilizzazione all'interno della struttura.

Art. 27 - I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Regionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, al Segretario Comunale per quanto riguarda i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Direttivo Regionale, con il quale andrà altresì concordata l'adesione degli eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 28 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio Regionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.

ECONOMIA del MOVIMENTO

Art. 29 - Economia

Il Movimento non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Segreteria Regionale e ne costituisce il patrimonio del Movimento Italia Morale, che è unico ed indivisibile. Il diritto d'utilizzo del patrimonio del Movimento spetta alle sue Segreterie, secondo un criterio territoriale.

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito:

eventuali beni immobili e mobili di proprietà del Movimento Italia Morale, ovunque si trovino, eventualmente acquistati direttamente dal Movimento Italia Morale, dalle sue Segreterie o comunque pervenuti;

da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Art. 31 - Entrate

Le entrate del Movimento sono costituite:

dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento; dalle quote provenienti dalle sue Segreterie, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale; dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; dalle sottoscrizioni della stampa; dalle quote sociali annuali; da donazioni e/o contributi volontari dei cittadini secondo la normativa vigente; dal contributo dei rappresentanti in organismi elettivi, Enti e organismi esterni a livello statale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, o internazionale. Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Movimento Italia Morale utilizza per sostenere le Segreterie sul territorio, secondo le modalità stabilite dal Direzione Nazionale. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Direzione Nazionale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono imposte dalla legge.

Art. 32 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

spese generali; spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e



qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

investimenti;

sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti, Associazioni Culturali e Sociali;

ogni altra spesa inerente le finalità del Movimento, comprese le spese delle Segreterie Regionali, Provinciali e Comunali, qualora queste non siano autosufficienti.

Art. 33 - Rimborsi e Contributi

I rimborsi elettorali per le elezioni regionali saranno suddivisi fra la Segreteria Regionale di competenza e le segreterie presenti su quel territorio, in base alla percentuale dei voti ottenuti, secondo apposite modalità stabilite, di volta in volta, dalla Direzione Nazionale. Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche ed europee, saranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalle strutture regionali del Movimento, alle quali andrà un'ulteriore quota pari al 50% del residuo netto, per il suo finanziamento.

Il rimanente sarà suddiviso con delibera del Consiglio Nazionale, nel seguente modo:

il contributo proporzionale al numero dei voti, secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Segreterie Regionali secondo i voti riportati;

l'eventuale quota fissa, spettante per legge a ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte le Segreterie Regionali;

la suddivisione di eventuali contributi non specificamente stabilita dalla legge in vigore o dallo Statuto del Movimento Italia Morale, verrà deliberata dal Consiglio Nazionale. La Direzione Nazionale può deliberare l'esclusione dalla ripartizione di quella Segreteria Regionale nelle cui circoscrizioni elettorali non è stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Segreterie Regionali, con delibera della Direzione Nazionale, che preciserà i tempi e le modalità dell'erogazione. In quest'ultimo caso, la Direzione Nazionale avrà la facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze finanziarie della Segreteria Nazionale.

AMMINISTRAZIONE del MOVIMENTO

Art. 34 - Il Segretario Amministrativo e il Comitato Amministrativo

La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Segretario Amministrativo Nazionale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato Amministrativo Nazionale, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Nazionale, tra coloro che hanno svolto incarichi di Amministrazione di Segreteria Regionale o Provinciale o Comunale di Gruppo Parlamentare, Regionale, Provinciale o Comunale.

Il Comitato Amministrativo gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa.

Il Segretario Amministrativo Nazionale o il Comitato Amministrativo, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Amministrativo si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal Comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Nazionale.

Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo sono:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

dovrà essere autorizzato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale, per fare la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, compreso il finanziamento pubblico ai partiti, i rimborsi elettorali e le risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici;

la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità

conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari Militanti tenuto dagli Organi Regionali Amministrativi;

riscuotere i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il Movimento Italia Morale;

su delibera della Direzione Nazionale è possibile delegare altri dirigenti a compiti specifici di rappresentanza;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo controlla l'intero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dalla Direzione Nazionale.

Il Segretario Amministrativo Nazionale rilascerà apposita delega ai Segretari Regionali e/o Amministrativi Regionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di seguito sino ai delegati di cui all'Art. 33 del presente Statuto.

La Direzione Nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo altre specifiche attribuzioni.

Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2 gennaio 1997 e della Legge n. 460 del 4 dicembre 1997:

il bilancio consuntivo, l'inventario e quanto altro inerente per legge;

il bilancio preventivo.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, entro i quindici giorni successivi. Nel bilancio deve essere indicato il riparto delle entrate e delle uscite tra Organizzazione Nazionale, Segreterie Regionali, Provinciali e Cittadine e organi di informazione, qualora vi fossero, del Movimento Italia Morale. Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili, qualora vi fossero, di proprietà del Movimento. Il Consiglio Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo alla sua pubblicazione secondo la legge.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.

Il Comitato Amministrativo può, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Nazionale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello, centrale e periferico.

Art. 35 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo nazionale è effettuato dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dell'Organizzazione, che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio, scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione al Congresso Nazionale. I Consigli Nazionali potranno ammettere la candidatura a Revisore dei Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.

Art. 36 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo regionale è effettuato dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea Regionale assieme a tre supplenti. Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Direttivo Regionale. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti presenta una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del Movimento e può presentare una relazione al Congresso Regionale.

In caso d'indisponibilità dei Revisori dei Conti Regionale, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Regione o del Nazionale.

I Revisori dei Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 37 - Incompatibilità

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Nazionali, Regionali, Provinciali e Cittadini provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 38 - Controllo

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato nell'ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti dall' Art. 8 del presente Statuto.

Art. 39 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per l'Organo Provinciale, che non ha il potere di sciogliere la Segreteria Comunale, ma solo la facoltà di chiedere all'Organo Regionale di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello immediatamente superiore:

a seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento, o nei casi più gravi, lo scioglimento dell'Organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri dell'Organo che va a sostituire.

Le dimissioni, o il Commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell'organo superiore, può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell'organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Nazionale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti in merito ai provvedimenti disciplinari, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 40 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali di aderente al Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, all'Organo di livello immediatamente superiore, il quale delibera in merito se competente, ovvero trasmette la segnalazione al competente Organo.

L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Il Consiglio Nazionale può deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 41 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri Soci o di gravi

ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

I Soci eletti alla carica di Parlamentare, o di Europarlamentare, o di Consigliere che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal competente Organo, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza dei Consigli Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto, e dovranno contenere, qualora opportuno, l'indicazione per la sostituzione del Socio sospeso o espulso.

La riammissione al Movimento, di soci colpiti da provvedimenti sanzionatori, fatti salvi i casi di quelli dell'Organo Nazionale, deve essere deliberata da parte dell'organo immediatamente superiore a quello che ha deliberato tale provvedimento.

La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

I PROBIVIRI

Art. 42 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dei termini temporali di cui al Regolamento, appartenenti ove possibile, a differenti regioni. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio lo sostituirà temporaneamente, ovvero subentrerà il supplente o, in caso di inapplicabilità di tale criterio, il Consiglio Nazionale competente provvederà al reintegro.

Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà al reintegro.

Il Collegio dei Probiviri, ascoltata la Segreteria competente, quando lo ritenga necessario, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.

I membri del Collegio dei Probiviri, sono tenuti al segreto d'ufficio circa soci, organi sanzionatori e relative provenienze provinciali, anche una volta cessati dalla carica.

Il regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.

ISCRIZIONE AL MOVIMENTO

Art. 43 - Iscrizione

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

Soci Ordinari-Militanti;

Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

E' intransmissibile la quota o contributo associativo.

Art. 44 - Soci

- a) I Soci Ordinari-Militanti, hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Nazionale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti alle Segreterie Cittadine dove svolgono la militanza attiva e volontaria. La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica ed immediata dell'associato.
- b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Cittadino e Regionale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Cittadino, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

Art. 45 - Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante

a) Declassamento:

i Consigli Direttivi di Segreteria Cittadina nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per l'anno immediatamente successivo, a coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'Art. 24. La delibera di cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.

Contro simile decisione può essere interposto ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Regionale.

I Consigli Regionali possono procedere autonomamente alla verifica della militanza e all'eventuale revoca della stessa.

L'autosospensione o autodeclassamento dei Soci Ordinari Militanti, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere l'iter previsto per riacquisire la militanza.

b) Azzeramento:

per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Segreteria interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli provinciale, cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Regionale. I giudizi così espressi, si intendono inappellabili.

Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.

I Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari Militanti secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.

Art. 46 - Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dalla Direzione Nazionale.

A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.

Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale entro il 30 agosto di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.

Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

Art. 47 - Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;

per decadenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 43 del presente Statuto;

per espulsione, come previsto dall'Art. 38 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento.

Art. 48 - Commissione Istruttoria Regolamenti.

E' costituita la Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Regionali e dal Responsabile Organizzativo Nazionale. La commissione cosi' costituita dura in carica fino alla realizzazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. Propone poi gli stessi al Consiglio Nazionale per la loro approvazione. La commissione si ricostituisce ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ritiene necessario predisporre delle modifiche ai regolamenti. Alla prima costituzione essa deve predisporre i regolamenti di cui agli articoli: 2, 11, 35, 36, 37, 38, 41, 42 e 44, del precedente Statuto.

ART. 49 - Soci Fondatori

Se al Congresso Nazionale i soci fondatori non verranno eletti ad alcuna carica direttiva, rimarranno di diritto all'interno della Direzione Nazionale del Movimento.

DISPOSIZIONI FINALI:

1. Il presente testo proposto dai Soci Fondatori, costituisce testo base su cui proporre eventuali emendamenti.
2. Il Consiglio Nazionale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
3. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Collegio dei Probiviri.

La perdita definitiva della qualifica dei delegati di diritto, costituirà criterio di valutazione per una loro candidatura alla carica istituzionale ricoperta.

5. Nei Direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali e Cittadini, deve essere prevista la presenza, con diritto di parola e di voto, del rappresentante delle Associazioni dello Sport, della Scuola, delle Donne, del Volontariato, della Famiglia e del Precariato.

NORME TRANSITORIE

a) Norma Transitoria

In prima applicazione del presente Statuto, la Direzione Nazionale è autorizzata ad apportare, a maggioranza assoluta dei propri componenti le modifiche statutarie che si dovessero rendere necessarie per il miglior funzionamento del Movimento.

